

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 ottobre 2015, n. 0214/Pres.

**Regolamento disciplinante il funzionamento della Consulta regionale dei giovani ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).**

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Elezione e compiti del Presidente e del Vice Presidente
Art. 3	Segretario
Art. 4	Convocazione
Art. 5	Ordine del giorno
Art. 6	Svolgimento dei lavori
Art. 7	Verbale
Art. 8	Rinnovo
Art. 9	Pubblicità delle attività
Art. 10	Entrata in vigore

Art. 1  
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), di seguito denominata legge, il funzionamento della Consulta regionale dei giovani, di seguito denominata Consulta, istituita ai sensi dell'articolo 7 della legge.

Art. 2  
(Elezione e compiti del Presidente e del Vice Presidente)

1. La Consulta elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente che durano in carica per la durata della legislatura regionale.

2. Il Presidente e il Vice Presidente sono maggiorenni.

3. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene a scrutinio segreto nella prima seduta della Consulta, di cui all'articolo 4, comma 2.

4. È eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei componenti

della Consulta presenti alla prima votazione. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza dei voti, si procede con una seconda votazione tra i due candidati o più, in caso di parità di voti, che hanno ottenuto il maggior numero dei voti nella prima votazione. È eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità si procede con successive votazioni tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti, fino al raggiungimento della maggioranza dei voti da parte di uno dei candidati.

5. È eletto Vice Presidente il candidato che riceve il maggior numero di voti dopo il Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

6. La dimissione dalla carica di Presidente è comunicata in forma scritta alla struttura competente in materia di politiche giovanili, di seguito denominata struttura competente, che dispone, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la convocazione della Consulta per l'elezione del nuovo Presidente.

7. Il Presidente della Consulta:

- a) predisporre l'ordine del giorno della seduta;
- b) convoca e presiede la Consulta;
- c) prende atto dei casi di assenza giustificati;
- d) riconosce la validità della seduta;
- e) dichiara aperta la seduta;
- f) dirige la discussione;
- g) indice le votazioni;
- h) riconosce e proclama l'esito delle votazioni;
- i) dichiara chiusa la seduta;
- j) firma il verbale insieme al segretario;
- k) cura la predisposizione e l'invio delle comunicazioni previste dal presente regolamento alla struttura competente;
- l) rappresenta la Consulta nelle sedi istituzionali;
- m) individua tra i componenti della Consulta il segretario verbalizzante.

### Art. 3 (Segretario)

1. Il segretario della Consulta è individuato dal Presidente tra i componenti maggiorenni dell'organo collegiale.

2. Il segretario dell'organo collegiale partecipa alle sedute della Consulta e ne verbalizza le discussioni, le proposte e le deliberazioni.

### Art. 4

*(Convocazione)*

1. La convocazione è disposta dal Presidente, salvo quanto previsto dal comma 2, e viene inviata ai componenti dell'organo per il tramite della struttura competente, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R, con un preavviso di almeno dieci giorni.

2. La Consulta si riunisce su convocazione della struttura competente in prima seduta, e nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 6.

3. L'avviso di convocazione contiene il giorno, l'ora e il luogo della seduta, il relativo ordine del giorno e, in allegato, la eventuale documentazione.

4. La Consulta si riunisce, di regola, in sedute ordinarie almeno due volte l'anno secondo una programmazione semestrale. La Consulta si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando lo stesso riceva la richiesta da un quarto dei componenti della Consulta o dalla struttura competente.

5. Quando la convocazione della seduta è richiesta da un quarto dei componenti ovvero dalla struttura competente, il Presidente ha l'obbligo di riunire l'organo collegiale entro trenta giorni.

Art. 5

*(Ordine del giorno)*

1. L'ordine del giorno della seduta, predisposto dal Presidente, è formulato in maniera chiara e puntuale.

2. Qualora almeno un quinto dei componenti dell'organo lo richieda, il Presidente è tenuto ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti che essi propongono.

3. In caso di sopravvenuta esigenza, l'ordine del giorno già trasmesso può essere integrato con ulteriori punti e comunicato a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R almeno tre giorni prima della seduta.

4. L'organo collegiale, una volta aperta la seduta, può deliberare, a maggioranza dei presenti, di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno.

5. Non è consentito deliberare su argomenti non inseriti all'ordine del giorno quando non tutti i membri dell'organo collegiale sono presenti.

Art. 6

*(Svolgimento dei lavori)*

1. Il Presidente, prima di dichiarare aperta la seduta, accerta la presenza del numero legale.
2. La seduta è valida se sono presenti la metà più uno dei componenti.
3. La giustificazione motivata dell'assenza è comunicata a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R al Presidente entro e non oltre l'orario d'inizio della seduta.
4. La discussione segue l'ordine del giorno ovvero l'ordine deliberato secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.
5. Le deliberazioni della Consulta sono approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata. Il componente astenuto non si computa ai fini del calcolo della maggioranza.
6. La votazione avviene a scrutinio palese salvo il caso in cui la maggioranza dei presenti chieda di procedere con voto segreto.

Art. 7  
*(Verbale)*

1. Le sedute della Consulta sono documentate con verbale redatto dal segretario.
2. Il verbale indica:
  - a) giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione;
  - b) l'ordine del giorno sul quale l'organo collegiale è chiamato a deliberare;
  - c) il nome dei componenti presenti, di quelli assenti e degli assenti giustificati;
  - d) l'indicazione di chi svolge le funzioni di segretario;
  - e) il resoconto sommario della discussione;
  - f) le modalità della votazione e il numero dei voti a favore riportati in ciascuna deliberazione nonché, quando espressamente richiesto, i nominativi dei contrari e degli astenuti;
  - g) l'esito delle votazioni e la proclamazione da parte del Presidente;
  - h) le firme del Presidente e del segretario.
3. Il verbale viene approvato nella medesima seduta.
4. Il Presidente invia copia del verbale approvato alla struttura competente entro cinque giorni dalla data della seduta.

5. Il verbale è conservato agli atti in libera consultazione presso la struttura competente.

Art. 8  
*(Rinnovo)*

1. Sessanta giorni prima della scadenza del quinquennio di durata della legislatura, la struttura competente provvede ad avviare il procedimento di rinnovo dell'organo collegiale.

2. Qualora si verifichi la fine anticipata della legislatura, la struttura competente provvede ad avviare il procedimento di rinnovo dell'organo collegiale.

3. Il rinnovo della Consulta avviene secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 2 della legge.

4. Alla scadenza la Consulta continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di rinnovo dell'organo collegiale.

Art. 9  
*(Pubblicità delle attività)*

1. Delle attività della Consulta è data pubblicità sul sito web istituzionale della Regione.

Art. 10  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.